



**Procedura Whistleblowing**

**- Gestione delle Segnalazioni -**

1.	Gruppo Zignago Vetro - Introduzione.....	4
2.	Inquadramento normativo .....	4
3.	Obiettivo .....	5
4.	Definizioni .....	6
5.	Ambito di applicazione e destinatari .....	7
5.1.	Ambito soggettivo - i soggetti che possono effettuare le segnalazioni.....	7
5.2.	Ambito oggettivo .....	8
5.2.1.	Il contenuto delle segnalazioni.....	8
5.2.2.	Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni.....	8
5.2.3.	Le segnalazioni anonime e la loro trattazione.....	9
5.3.	I canali di presentazione delle segnalazioni e le modalità di presentazione.....	9
5.3.1.	Procedura di Segnalazione attraverso un canale interno .....	9
5.4.	Soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno e iter procedurale .	12
5.5.	Le modalità di accertamento e gestione della Segnalazione Interna.....	14
5.5.1.	Segnalazione Esterna .....	16
6.	Le tutele .....	17
6.1.	La tutela della riservatezza .....	17
6.1.1.	La tutela della riservatezza del Segnalante .....	17
6.1.2.	La tutela della riservatezza dell'identità delle persone Segnalate e di altri soggetti .....	17
6.1.3.	Il trattamento dei dati personali .....	18
6.1.3.1.	Conservazione della documentazione afferente alla Segnalazione .....	18
6.1.4.	La tutela da eventuali ritorsioni.....	19
6.1.5.	Limitazioni di responsabilità per chi segnala o denuncia .....	20
7.	Responsabilità del Segnalante .....	20
8.	Diritti del segnalato.....	20
9.	La disciplina sanzionatoria .....	20
10.	Divulgazione della procedura .....	21

Numero versione	Data approvazione in Comitato ESG	Modifiche introdotte
V. 01/2023	07/11/2023	D. Lgs. 24/2023

## 1. Gruppo Zignago Vetro - Introduzione

---

**Vetro Revet Srl è società facente parte del Gruppo Zignago Vetro.**

Zignago Vetro S.p.A. (“Zignago Vetro” o la “Società”), è a capo di un Gruppo (il “Gruppo”) leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo.

Zignago Vetro e le società del Gruppo, nel perseguimento dei propri obiettivi di business, sono impegnate nel contrasto alle condotte illecite a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche di riferimento. Il rispetto delle leggi e delle regole di comportamento sono valori cardini all’interno del Gruppo.

Con la presente **Whistleblowing Policy** Zignago Vetro e le Società del Gruppo, in linea con le *Best Practices* internazionali, si impegnano a incoraggiare e proteggere dipendenti che dovessero rivelare eventuali casi di comportamenti fraudolenti scoperti nello svolgimento della propria attività lavorativa e professionale.

Il Gruppo impegnandosi infatti con i propri Stakeholders alla massima integrità e correttezza nella gestione del business, intende coltivare una cultura aziendale in cui tutti i dipendenti possano denunciare serie negligenze o comportamenti fraudolenti senza paura di ritorsioni.

Vetro Revet, e tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro, sono infatti profondamente consapevoli che i dipendenti che dovessero attivare correttamente la procedura di Whistleblowing aiutano il Gruppo a tutelare e gestire al meglio i propri rischi reputazionali e a preservare il valore di lungo periodo.

Vetro Revet, e tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro, hanno sviluppato protocolli aziendali e presidi di controllo con la finalità di eliminare o minimizzare il rischio di commissione di reati nello svolgimento di tutte le attività quotidiane che risultano potenzialmente più esposte al manifestarsi di comportamenti non leciti. Tale rispetto vale per tutti i dipendenti del Gruppo, indipendentemente da anzianità lavorativa, posizione ricoperta, sede di lavoro o nazionalità.

## 2. Inquadramento normativo

---

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 del 2023 (il “Decreto”) rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (la “Direttiva”), riguardante la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano Violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto un nuovo sistema di Segnalazione delle Violazioni, prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati.

Il richiamato decreto legislativo ha abrogato la Legge n. 179 del 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e ha reso, quindi, necessaria una revisione della presente policy al fine di

conformarla alle prescrizioni del nuovo dettato normativo.

La richiamata Direttiva ha inteso, da un lato, garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media e, dall'altro, contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di Violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

### **3. Obiettivo**

---

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di Segnalazione delle Violazioni in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 24/2023 e, quindi, di fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di Segnalare – anche in forma anonima – Violazioni di normative nazionali e/o europee, oltre che comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Scopo della presente procedura è, quindi, quella di conformare alle citate prescrizioni normative l'operatività del Gruppo definendo le modalità di gestione delle segnalazioni per consentire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti diversi da chi segnala (come il Facilitatore o le persone menzionate nella Segnalazione) e del contenuto della Segnalazione.

Nello specifico, la procedura intende:

- fornire indicazioni su chi possa effettuare le segnalazioni;
- indicare cosa possa essere oggetto di Segnalazione;
- definire i possibili canali di Segnalazione;
- disciplinare il canale di Segnalazione interno, identificando i soggetti deputati a ricevere le segnalazioni interne e definendo le tempistiche e le modalità di gestione delle stesse per l'accertamento di quanto segnalato;
- indicare quali sono le misure poste a tutela del Segnalante, nel rispetto della normativa in vigore;
- precisare la responsabilità prevista in capo al Segnalante e la tutela dei diritti del segnalato;

La procedura in oggetto non modifica, i flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza, così come disciplinati nella parte generale del Modello Organizzativo adottato dalla Società e dalle società controllate italiane ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di promuovere la cultura della trasparenza e della correttezza nel contesto aziendale e nell'operatività quotidiana, Vetro Revet, e tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro, incentivano tutti i dipendenti alla

conoscenza e alla conseguente osservanza dei Protocolli aziendali, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari.

La prevenzione ed il controllo sulle azioni compiute sono attività demandate a tutti i dipendenti e non solo agli organismi a ciò deputati dalla legge o dall'organizzazione interna. Vetro Revet, e tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro, pertanto, incoraggiano a segnalare chiunque – ivi inclusi il proprio personale, i propri partner, i fornitori, i collaboratori i clienti e le terze parti – si trovi a conoscenza di possibili infrazioni dei Protocolli aziendali e/o della Legge e/o di Regolamenti.

#### 4. Definizioni

---

Ai fini della presente procedura, così come indicato dall'art. 2 del Decreto, si intendono per:

- «**Violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
  - 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le Violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5);

- «**Informazioni sulle Violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la Persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;
- «**Segnalazione**» o «**Segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni;
- «**Segnalazione Interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Interna di cui all'art. 4 del Decreto;
- «**Persona Segnalante**» o «**Whistleblower**»: la persona fisica che effettua la Segnalazione di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo;
- «**Facilitatore**»: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «**Contesto Lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4, del Decreto attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- «**Persona Coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- «**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- «**Riscontro**»: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- «**Comitato di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing**» o «**CGSW**»: ente collegiale, composto da soggetti indipendenti ed imparziali, incaricato della ricezione e della gestione delle Segnalazioni tramite il Canale Interno.

## 5. Ambito di applicazione e destinatari

### 5.1. Ambito soggettivo - i soggetti che possono effettuare le segnalazioni

---

La Persona Segnalante è la persona fisica che effettua la Segnalazione di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.

Nel rispetto della normativa, la presente procedura si applica, pertanto, ai soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti e, seppur a determinate condizioni, a coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali), nonché a coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

La tutela è, altresì, riconosciuta oltre che ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni o denunce, anche a quei soggetti, diversi dal Segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante o denunciante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto, le misure di protezione si applicano anche:

- *al Facilitatore*: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, denunciante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. In tale fattispecie ci si riferisce solo alle attività che vengono svolte nel presente e non anche a quelle passate;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo delle predette persone.

## **5.2. Ambito oggettivo**

---

### **5.2.1. Il contenuto delle segnalazioni**

---

Oggetto di Segnalazione e denuncia sono Informazioni sulle Violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea.

Le informazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, aventi ad oggetto un presunto illecito e/o inadempimento delle norme di legge, regolamentari, statutarie e/o aziendali.

### **5.2.2. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni**

---

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate o almeno basate su elementi concreti, il più possibile circostanziate, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverle e gestirle. A tal fine, si prevede che il Segnalante possa:

- descrivere con precisione (chiarezza e completezza) il fatto oggetto di Segnalazione;



- indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, nonché di eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possano riferire sul/sui fatto/i oggetto di Segnalazione;
  - descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione.
- È, inoltre, opportuno allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### 5.2.3. Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

---

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e, quindi, ammissibili quale informativa per l'avvio di indagini e rimangono validi e impregiudicati i principi sopra riportati di tutela del Segnalante (qualora successivamente identificato) e del segnalato.

Tali segnalazioni potrebbero non essere prese in considerazione qualora non siano sufficientemente dettagliate e/o precise.

## 5.3. I canali di presentazione delle segnalazioni e le modalità di presentazione

---

Le Violazioni possono essere segnalate attraverso distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D. Lgs. n. 24 del 2023 e ivi richiamate.

La presente procedura intende disciplinare le modalità di Segnalazione attraverso un canale interno.

### 5.3.1. Procedura di Segnalazione attraverso un canale interno

---

Vetro Revet, e tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro, hanno attivato un apposito canale interno criptato per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta con uno dei seguenti strumenti alternativi:
  - mediante servizio postale ordinario trasmettendo una dichiarazione scritta, con busta chiusa indirizzata a Via 8 Marzo, 9, 50053 Empoli (FI) – Comitato di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing (o CGSW) (specificando sulla busta "RISERVATA PERSONALE - AL COMITATO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING"). Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa ed in vista della protocollazione riservata della Segnalazione a cura del CGSW, è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla copia di documento di identità in corso di validità; la seconda che contenga la Segnalazione con la dicitura "WHISTLEBLOWER", al fine

di separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione e di evitare aperture accidentali da parte altri soggetti. La busta è consegnata chiusa al CGSW dal personale incaricato. La Segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del CGSW;

- con modalità informatiche con sistemi di messaggistica accedendo direttamente alla specifica piattaforma disponibile alla home page del sito aziendale [www.vetrorevet.com](http://www.vetrorevet.com), utilizzando il seguente Link: <https://vetrorevet.segnalazioni.net>.
- in forma orale:
  - con un incontro diretto con il CGSW, previa espressa richiesta da parte del Segnalante inoltrata mediante uno dei canali indicati in precedenza (posta ordinaria o piattaforma web). Detti incontri saranno fissati entro un termine ragionevole previo appuntamento. La Segnalazione orale dovrà essere riscontrata in forma scritta (verbale sottoscritto dal Segnalante) o di registrazione audio, previo preventivo consenso del Segnalante, che ne consenta la riproduzione all’ascolto, ai fini di una idonea gestione dell’istruttoria e di una adeguata archiviazione e conservazione di quanto comunicato;
  - attraverso sistema di messaggistica vocale attivo sulla piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni whistleblowing. La voce del Segnalante sarà irriconoscibile grazie a un sistema integrato di distorsione vocale. La Segnalazione ricevuta tramite sistema di messaggistica vocale, previo consenso della Persona Segnalante, è documentata mediante registrazione sulla piattaforma.

**L'utilizzo della piattaforma è per Vetro Revet Srl il canale prioritario.**

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma internet, sarà sufficiente cliccare sull’apposito tasto “WHISTLEBLOWING” per poter inserire la propria Segnalazione.

Per la Segnalazione effettuata in modalità elettronica, sono adottate le seguenti cautele:

- ricezione della Segnalazione da parte di un solo soggetto, esterno all’azienda (CGSW);
- disaccoppiamento tra il contenuto della Segnalazione e l’identità del Segnalante (se indicata);
- identità del Segnalante nota al solo soggetto esterno incaricato della gestione del canale;
- gestione della Segnalazione (non contenente l’identità del Segnalante) effettuata da CGSW.

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso del canale, quest’ultimo accetta segnalazioni anonime, purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio. Tuttavia, al fine di facilitare la fase istruttoria, Vetro Revet, incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

A fini del buon esito della Segnalazione dovranno necessariamente essere compilati i campi obbligatori.

La piattaforma adottata consente di allegare eventuali documenti a supporto della sussistenza e fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

La riservatezza è ulteriormente garantita qualora le segnalazioni vengano effettuate utilizzando il proprio dispositivo elettronico personale.

Una volta inviata la Segnalazione, il Segnalante riceve un codice identificativo univoco, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che gli permette, mantenendo l'anonimato, di accedere alla propria Segnalazione, di mantenere il contatto con il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni, di conoscerne gli esiti e di fornire specificazioni o ulteriore documentazione.

La comunicazione, da qualsiasi strumento alternativo provenga, dovrà in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- i dati del Segnalante (nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono), salvo il caso di Segnalazione anonima;
- società in cui si è verificato il fatto;
- l'indicazione che trattasi di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione;
- una descrizione dei fatti in maniera dettagliata;
- la tipologia del Segnalante (es. dipendente, ex dipendente, candidato, libero professionista/consulente, lavoratore/collaboratore di impresa che fornisce beni o servizi che realizza opere in favore di terzi, volontario/tirocinante, altro) o, in alternativa l'espressa volontà di non indicarla;
- la tipologia di violazione (la norma violata) o, in alternativa, l'impossibilità di ricondurre il comportamento o i fatti oggetto di Segnalazione ad una specifica fattispecie normativa;
- l'autore/gli autori della violazione (nome, cognome, ruolo /incarico);
- il luogo (dipartimento, reparto, ufficio, ...) in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione;
- la data (anche presunta) in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione;
- l'espressa previsione a rivelare la propria identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere la Segnalazione qualora necessario per dare Seguito alla Segnalazione stessa.

L'organo demandato a ricevere eventuali segnalazioni valutato il materiale e l'entità della presunta violazione, potrà decidere se sentire alcune delle parti in causa o se consultare i vertici di Vetrol nella figura dell'Amministratore Delegato, salvo il caso in cui egli/ella non sia oggetto della

Segnalazione, rimanendo garantita la tutela della riservatezza.

Le segnalazioni al CGSW devono essere effettuate utilizzando il seguente Link:

<https://vetrorevet.segnalazioni.net>

#### 5.4. Soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno e iter procedurale

---

La gestione della Segnalazione tramite il canale interno è affidata ad un **CGSW composto da** soggetti indipendenti e imparziali, qualificati per svolgere le attività richieste e, specificamente da:

- **Amministratore incaricato al Sistema del Whistleblowing (individuato dal CdA della società controllante Zignago Vetrol SpA tra gli Amministratori Indipendenti);**
- **Un componente del Collegio Sindacale della società controllante Zignago Vetrol SpA (indicato dal Collegio stesso).**

Possono essere coinvolti altri dipendenti e/o consulenti, su richiesta dei membri del CGSW, anche disgiuntamente.

Se la irregolarità segnalata è relativa ad uno dei membri del CGSW, l'accesso sarà riservato solo ed esclusivamente all'altro membro.

Qualora la Segnalazione Interna sia erroneamente presentata a soggetti diversi da quelli sopra individuati e autorizzati ma comunque a conoscenza della presente procedura, tali soggetti devono trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento ai soggetti competenti.

Se la Segnalazione è relativa al Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Segnalazione sarà indirizzata dal CGSW ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La fase di istruttoria è gestita dal CGSW, secondo tempistiche predefinite:

- avviso di ricevimento della Segnalazione e di presa in carico, inviato al Segnalante, attraverso Piattaforma, entro sette giorni dal ricevimento (L'avviso di ricevimento potrà essere inviato solo agli utenti non anonimi che abbiano indicato almeno un canale di contatto. Limitatamente alle segnalazioni effettuate attraverso la piattaforma informatica, sarà comunque possibile per il Segnalante - anche anonimo - monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria).
- Identificazione della tipologia di Segnalazione e valutazione dell'opportunità di convocare (a mezzo mail) i referenti aziendali per ambito di competenza, previa valutazione di potenziali conflitti d'interesse;
- assieme ai referenti di competenza, verifica preliminare e avvio l'istruttoria con accertamenti e verifiche di primo livello, entro quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della Segnalazione;
- riporto degli esiti di tale prima istruttoria entro tre mesi dalla data di Segnalazione (con inserimento

all'interno della Piattaforma dei risultati così da renderli visibili al Segnalante) e proposta delle possibili soluzioni (prosecuzione dell'istruttoria, richiesta ulteriori accertamenti, ....).

Il CGSW potrà, ove possibile e ritenuto necessario, invitare il Segnalante ad un confronto diretto per valutare la veridicità e la fondatezza oltre ad ottenere supporto per approfondire l'istruttoria. A tale scopo potrà altresì richiedere sopralluoghi o documentazione ulteriore.

I termini di completamento dell'istruttoria possono essere prorogati solo tramite delibera formale e motivata da parte del CGSW.

Qualora la Segnalazione sia stata effettuata tramite piattaforma informatica, il Segnalante potrà monitorare in tempo reale lo stato dell'istruttoria. In caso di Segnalazione a mezzo posta, il Segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria (presa in carico, archiviazione e disposizione azioni) solo se la Segnalazione conterrà un recapito e-mail valido.

Il CGSW riporterà le proprie conclusioni a:

- Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza;
- Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza nei casi più gravi o comunque quando la Segnalazione riguarda un Amministratore, un Sindaco o violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In questo caso i soggetti collegiali a cui riferisce il CGSW decideranno come procedere e quali funzioni competenti coinvolgere nel processo.

Semestralmente il CGSW trasmette al Consiglio di Amministrazione un report riepilogativo delle segnalazioni gestite (archivate e oggetto di accertamenti) inclusa l'adozione (o mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

Semestralmente il CGSW trasmette all'Organismo di Vigilanza un report riepilogativo delle segnalazioni gestite (archivate e oggetto di accertamenti) inclusa l'adozione (o mancata adozione) di provvedimenti disciplinari. Nell'ambito dell'informativa sono forniti, inoltre, gli elementi informativi essenziali utili a valutare l'eventuale esistenza di violazioni del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

Semestralmente il Collegio Sindacale verifica il funzionamento della Piattaforma attraverso l'inserimento di una Segnalazione Test, e propone eventuali correttivi.

In caso di manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificarne gli accertamenti, ovvero in presenza di un contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero di Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, il **CGSW** può decidere di archiviare la Segnalazione dandone tempestiva comunicazione al Segnalante.

Tutte le segnalazioni pervenute e la documentazione afferente alla relativa attività istruttoria sono conservati in appositi archivi gestiti dal **CGSW**, nel rispetto delle disposizioni di riservatezza e privacy.

Al riguardo si segnala che:

- i dati personali sono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, attraverso il ricorso a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, **sulla base di una valutazione di impatto, agli obblighi imposti dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 24 del 2023;**
- la posta ordinaria e la piattaforma informatica whistleblowing consentono al Segnalante di effettuare delle segnalazioni anche in forma anonima, cioè senza che il Segnalante debba rivelare la propria identità e senza che il destinatario la possa scoprire;
- in particolare, si precisa che l'accesso alla piattaforma di whistleblowing tramite il sito internet Vetrol Revet **è soggetto alla politica "no-log"**: questo significa che l'accesso alla piattaforma per le segnalazioni fatto attraverso il sito aziendale mantiene la riservatezza e l'anonimato (se voluto), ma l'accesso NON deve essere effettuato da un computer connesso alla rete aziendale Vetrol Revet, in quanto tracciato dai sistemi informativi aziendali per assicurare e tutelare la sicurezza aziendale.

Inoltre, la pagina internet di accesso alla piattaforma contiene alcune ulteriori indicazioni pratiche sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma stessa.

In ogni caso le segnalazioni anonime verranno gestite, purché siano sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso.

## 5.5. Le modalità di accertamento e gestione della Segnalazione Interna

I membri del CGSW gestiscono le segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza e ne verificano la fondatezza secondo le seguenti modalità.

I membri del CGSW esaminano le segnalazioni interne ricevute e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.

Quando, su richiesta della persona Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il CSGW, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso del Segnalante, oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, i membri del CGSW annotano la Segnalazione ricevuta in un apposito registro delle segnalazioni, il c.d. "**registro delle segnalazioni**", istituito in formato digitale ed accessibile solo agli stessi.

In caso di segnalazioni effettuate con la piattaforma informatica, il sistema genera automaticamente un codice numerico associato a ciascuna Segnalazione ("ticket"), che ha validità di conferma della ricezione della Segnalazione stessa. Il Segnalante che abbia scelto di utilizzare la piattaforma informatica può in ogni momento, mediante l'utilizzo del proprio "ticket", verificare attraverso la piattaforma medesima gli

aggiornamenti sullo stato della Segnalazione e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con i membri del CGSW (**anche in modalità anonima nel caso di utilizzo della piattaforma informatica in modalità anonima**).

Nel caso di segnalazioni anonime, è preferibile utilizzare la sezione Whistleblowing della piattaforma informatica, in quanto in grado di creare un canale comunicativo bidirezionale anche in assenza delle generalità del Segnalante. La comunicazione con il Segnalante è utile per richiedere eventuali maggiori dettagli al fine di meglio circostanziare il contenuto della Segnalazione, facilitando in tal modo le attività di indagine. Ogni eventuale comunicazione tra il ricevente e il Segnalante gode delle stesse tutele di riservatezza garantita alla Segnalazione principale.

Il Segnalante che inizialmente avesse utilizzato la piattaforma informatica scegliendo di rimanere anonimo può, nel corso delle fasi successive, manifestare la propria identità – ove, nel frattempo, avesse cambiato idea – rivelandola nella chat messaggi.

In particolare, al termine delle verifiche, i membri del CGSW predispongono una relazione sulle attività svolte e, in caso di segnalazioni infondate, ne danno tempestiva comunicazione al Segnalante e all'OdV (se precedentemente interessato), procedendo alla contestuale archiviazione della Segnalazione, con relativa annotazione nel "registro delle segnalazioni" delle motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, i membri del CGSW – d'intesa con il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità della società controllante Zignago Vetro S.p.A. o della società interessata – provvedono tramite la funzione Risorse Umane ad attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, anche nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, nonché ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. Nel caso, invece, in cui il CGSW deducesse che la Segnalazione è avvenuta in buona fede, può decidere di non irrogare alcuna Sanzione.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a Seguito degli accertamenti condotti, la Segnalazione risultasse fondata (o comunque apparisse tale), i membri del CGSW provvedono a darne tempestiva comunicazione ai seguenti soggetti:

1. all'Organismo di Vigilanza della Società, se il fatto ha rilevanza 231;
2. all'Amministratore Delegato / Legali Rappresentanti delle società interessate;
3. Collegio Sindacale e al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità della società controllante Zignago Vetro S.p.A.;

affinché valutino un piano di azione e/o intervento.

Le segnalazioni e i report che pervengono ai membri del CGSW sono accessibili solo ai medesimi – e ai soggetti (come sopra indicati) da loro coinvolti nel successivo processo di verifica e accertamento – e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della Segnalazione. I membri del CGSW sono quindi responsabili, in ogni fase del processo poc’anzi descritto, della custodia della documentazione ai medesimi pervenuta e dell’archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l’integrità e la completezza.

### 5.5.1. Segnalazione Esterna

---

Il Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione, per gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto, tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto e la stessa non abbia avuto Seguito;
2. il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito (per esempio: conflitto di interesse di tutti i membri del CGSW...), ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
3. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, il Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, dei Facilitatori, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- Segnalazioni orali.
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.



## 6. Le tutele

---

Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 garantisce i seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della Segnalazione o denuncia effettuata;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Non sono valide, in generale, rinunce e transazioni, sia integrali che parziali, dei diritti e dei mezzi di tutela sopra elencati. Quanto detto non vale per le rinunce e le transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

### 6.1. La tutela della riservatezza

---

#### 6.1.1. La tutela della riservatezza del Segnalante

---

I membri del CGSW (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo) garantiscono la massima riservatezza del Segnalante, proteggendone l'identità.

Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo), l'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa Persona Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle segnalazioni.

Nei casi in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni correlate sia indispensabile anche ai fini della difesa e della tutela del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare o della Persona Coinvolta, oltre al consenso del Segnalante, è prevista che venga data allo stesso espressa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

#### 6.1.2. La tutela della riservatezza dell'identità delle persone Segnalate e di altri soggetti

---

Gli strumenti e le procedure adottate dalla Società nella gestione delle segnalazioni garantiscono la tutela dell'identità della persona segnalata e delle altre persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto

delle medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante.

### 6.1.3. Il trattamento dei dati personali

---

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni o delle denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione della Segnalazione è effettuato da Vetro Revet e da tutte le Società del Gruppo Zignago, **ciascuna singolarmente**, in qualità di **Titolari del Trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del menzionato Regolamento UE 2016/679.

In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei Responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Gli interessati potranno prendere visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 a loro dedicata all'indirizzo <https://vetrorevet.segnalazioni.net/>.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003 la Persona Coinvolta e/o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, non può esercitare i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

In tali casi, la Persona Coinvolta e/o menzionata in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità previste dall'art. 160 del D. Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante per la Protezione dei dati personali informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

#### 6.1.3.1. Conservazione della documentazione afferente alla Segnalazione

---

Tutta la documentazione (elettronica e cartacea) prodotta, conservata dal Gestore della Segnalazione, sarà e dovrà essere messa a disposizione su richiesta dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione, comunque, non oltre il tempo necessario

per dare Seguito alla Segnalazione. Nei casi in cui la Segnalazione sia considerata meritevole di maggiore attenzione da parte della Società, ed in coerenza con la policy di *Data Retention* in materia di Protezione dei Dati Personali, la Segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per un massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui, all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove, a Seguito della Segnalazione, scaturisca un eventuale giudizio, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso.

Se per la Segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso della Persona Segnalante, è documentata a cura del CGSW mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la Persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della Persona Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore della Segnalazione, essa, previo consenso della Persona Segnalante, è documentata a cura dello stesso Gestore della Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### 6.1.4. La tutela da eventuali ritorsioni

---

La Società non tollera minacce, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, in relazione alle condotte illecite e/o non conformi alle normative europee e/o nazionali, precedentemente richiamate, e/o illeciti civili, penali, contabili e disciplinari, nonché Violazioni del Modello Organizzativo o fatti integranti reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e che provochi o possa provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli.

Il Segnalante che ritenga di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al Suo superiore gerarchico e/o al CGSW affinché valuti:

- la necessità/opportunità di far sì che venga ripristinata la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della Ritorsione e/o della discriminazione.

### 6.1.5. Limitazioni di responsabilità per chi segnala o denuncia

---

Le persone che Segnalano o denunciano che riveli Violazioni delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, del segreto professionale, dei segreti scientifici e industriali, del dovere di fedeltà e lealtà, oltre che Violazioni delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto a reati commessi, qualora:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
- la Segnalazione sia effettuata alle medesime condizioni previste per la tutela del Segnalante, di cui al precedente punto 6.1.1.

## 7. Responsabilità del Segnalante

---

È responsabilità del Segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione e, come anticipato, saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, Vetro Revet si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica della Segnalazione, ne venga accertata l'infondatezza ed il contestuale dolo e/o colpa grave del Segnalante, Vetro Revet intraprenderà idonee iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti.

## 8. Diritti del segnalato

---

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle Violazioni suscettibili di Segnalazione, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma – in nessun caso – verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa.

## 9. La disciplina sanzionatoria

---

Sono passibili di sanzione:

- i. il *Segnalante* che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la

Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione;

- ii. il soggetto che abbia violato la riservatezza del Segnalante;
- iii. il soggetto che si sia reso responsabile di atti di Ritorsione;
- iv. il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione.

## **10. Divulgazione della procedura**

---

La presente procedura, viene diffusa a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e agli Organi Societari.

A tale ultimo fine la procedura è pubblicata anche nel sito di Vetro Revet al seguente indirizzo:

[www.vetrorevet.com](http://www.vetrorevet.com).-